

N. 00688/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00735/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 1999, proposto da:

Invest Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Frasca, Pasquale Paone e Pasquale Varone, con domicilio eletto presso il primo in Latina, via Isonzo "Condominio L'Orologio";

contro

Provincia di Latina, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Poscia, con domicilio eletto in Latina, via B. Cairolì 10;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale – Atto n. 149, prot. n. 12215 del 14.4.1999, ad oggetto “Lavori di sistemazione S.P. Lungomare di Scauri e Marina di Minturno – Lotto PB/21 Impresa

Invest – Approvazione collaudo redatto dall'ing. Ialongo Vincenzo”, notificata in data 2.7.99, con cui si deliberava: 1) di approvare le risultanze del collaudo tecnico relativo all'esecuzione dei lavori di sistemazione del Lungomare di Scauri – Lotto PB21 – redatto dal collaudatore Ing. Vincenzo Ialongo nell'importo di £ 13.615.976, di cui £ 6.982.738 per residuo credito dell'imposta e £. 6.633.237 quale residuo 15% sulla revisione prezzi; 2) di svincolare le polizze prestate a titolo di garanzia nelle forme descritte per l'adempimento degli oneri e obbligazioni contrattuali e per lo svincolo anticipato delle ritenute di legge; nonché, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, sebbene ignoto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Latina;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 4 agosto 1999 e depositato il successivo giorno 9, la società Invest a r.l. – appaltatrice dei lavori di sistemazione della strada Litoranea Scauri lotto PB/21 in virtù di contratto stipulato il 4.4.1985 con la Provincia di Latina, ha

impugnato l'atto di approvazione del collaudo meglio specificato in epigrafe, con cui si deliberava: 1) di approvare le risultanze del collaudo tecnico relativo all'esecuzione dei lavori di sistemazione del Lungomare di Scauri – Lotto PB21 – redatto dal collaudatore Ing. Vincenzo Ialongo nell'importo di £ 13.615.976, di cui £ 6.982.738 per residuo credito dell'imposta e £. 6.633.237 quale residuo 15% sulla revisione prezzi; 2) di svincolare le polizze prestate a titolo di garanzia nelle forme descritte per l'adempimento degli oneri e obbligazioni contrattuali e per lo svincolo anticipato delle ritenute di legge.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del DPR 16.7.1962 n. 1063, dell'art. 4 della L. 741/81, dell'art. 1224 c.c. e della L. n. 700/74; eccesso di potere per sviamento.

Lamenta che, in violazione delle suddette norme, l'Amministrazione non avrebbe riconosciuto il pagamento di £ 52.389.999 per interessi maturati per ritardato pagamento delle somme dovute.

3) Con atto depositato il 4 novembre 1999, si è costituita in giudizio la Provincia di Latina.

4) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) In via preliminare, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

6) E' principio consolidato che "In tema di appalto di opere

pubbliche rientrano nella giurisdizione dell'a.g.o. le domande di condanna dell'ente pubblico al pagamento di una certa somma per preteso errato computo del miglioramento del ribasso d'asta e di altre somme per prezzi contrattuali dovuti, per liberazione dei decimi relativi ai prezzi, per interessi sulla cauzione, per interessi maturati a causa di ritardato pagamento degli stati di avanzamento, nonché la domanda di condanna alla corresponsione di un compenso per mancati utili, al risarcimento di danni per i ritardo nella consegna dei lavori, per sospensioni illegittime e incompletezza dell'opera” (Cassazione civile , sez. un., 26 luglio 1985 , n. 4341).

7) Né tali conclusioni risultano successivamente smentite dagli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dall'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, atteso che devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici concerne la solo fase pubblicistica della gara, ivi compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti, ma non riguarda la fase relativa alla esecuzione del rapporto contrattuale (Cass. SS.UU. 18 aprile 2002, n. 5640): del resto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo si giustifica logicamente solo in relazione alla fase pubblicistica delle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ma non anche in quella in cui, in cui stipulato il contratto, si è in presenza di rapporti assolutamente paritetici in cui la posizione della pubblica

amministrazione non differisce in alcun modo da quella di qualsiasi altra parte contrattuale (cfr. C.d.S. sez. IV 12.9.2006 n. 5318).

8) Tanto premesso, la controversia in esame riguarda la pretesa della ricorrente a vedersi riconosciuta la corresponsione di interessi maturati per ritardato pagamento degli importi corrisposti dall'Amministrazione appaltante e come tale, in base al costante orientamento giurisprudenziale richiamato, è attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

9) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

10) Le spese vanno compensate attesa l'assenza di attività difensiva da parte della Provincia resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 735/99, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)